

Codice A1103A

D.D. 24 ottobre 2024, n. 1248

Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 648 COV2020).



ATTO DD 1248/A1103A/2024

DEL 24/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 648 COV2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota pec del 07/08/2020, dal Compartimento della Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d'Aosta sez. di Torino, a carico della signora *omissisomissis* nata a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis* con processo verbale n. 700016754686 del 02/04/2020 da agenti della Sezione Polizia Stradale – Commissariato di *omissis*, per i fatti avvenuti nel Comune di *omissis*, a mezzo del quale è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 relativo al divieto di spostarsi sul territorio nazionale “*senza comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute*”.

Preso atto degli scritti difensivi trasmessi dal soggetto interessato dai quali è emerso che la stessa era in compagnia dei suoi due cani – come del resto riportato anche nel verbale nello spazio dedicato alle dichiarazioni del trasgressore – e tenuto altresì conto della limitata distanza tra il domicilio ed il luogo dell'accertamento (circa 200 metri);

dato altresì atto che nel verbale sopracitato non risulta essere compiutamente riportata la condotta contestata nè il decreto regionale violato e che i due elementi sopra riportati costituivano/potevano costituire all'epoca una delle situazioni di necessità di cui al punto 1 del D.P.G.R n. 36 del 3 aprile 2020;

ritenuta pertanto sussistente, alla luce di quanto sopra, una oggettiva causa di incertezza sull'illiceità della condotta e, di conseguenza, non sussistenti i presupposti per procedere all'ingiunzione della sanzione;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

determina

di ARCHIVIARE

gli atti di cui in premessa,

DISPONE

che di ciò venga data comunicazione integrale all'Organo accertatore che ha redatto il rapporto.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti